



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Ufficio 6 DGISAN – Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma


I.4.c.c.8.8/2

Ministero della Salute

DGISAN

0032910-P-16/08/2016

I.4.c.c.8.8/2



191781800

**Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome**

Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it

USMAF

**Istituti Zooprofilattici
Sperimentali**

**Comando Carabinieri per la
Tutela della Salute**
SRM29424@pec.carabinieri.it

Federalimentare
presidenza@federalimentare.it

Federchimica
federchimica@federchimica.it

Federdistribuzione
federdistribuzione@pec.it

Federsalus
federsalus@pec.federsalus.it

CNA Alimentare
cna.presidenza@cert.cna.it

Associazioni consumatori

Ufficio 8 DGSAF

Ufficio 3 DG Prevenzione Sanitaria

Uffici 2, 4, 8 DGISAN

OGGETTO:

Modifica della lista comunitaria di aromi di cui al regolamento UE n.872/2012

In relazione all'argomento indicato in oggetto si informa che sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea sono stati pubblicati i provvedimenti di seguito indicati.

1. **Regolamento UE n.2016/637** che modifica l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'eliminazione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti;
2. **regolamento UE n.2016/692** che modifica l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti;
3. **regolamento UE n.2016/1244** che modifica l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta.

Come è noto l'allegato I del regolamento CE n.1334/2008, istituito nel 2012 con il regolamento di esecuzione UE n.872/2012, elenca le sostanze aromatizzanti autorizzate nell'Unione europea: sostanze "valutate" e quelle la cui valutazione non è stata completata al momento dell'entrata in vigore della lista comunitaria. Quest'ultime sostanze aromatizzanti sono contrassegnate nell'elenco dalle note da 1 a 4.

Ciò premesso con il **primo provvedimento** sono state eliminate da tale lista le sostanze contraddistinte dal numero di identificazione: 05.121, 09.272, 09.899 e 09.900. L'articolo 2 dello stesso provvedimento stabilisce che gli alimenti contenenti una delle sostanze sopra identificate possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione (TMC) o fino alla scadenza. Questo articolo non si applica alle miscele di tali sostanze che, a partire dal 13 maggio 2016, sono vietate.

La **seconda disposizione** tiene conto del completamento della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) cancellando i rimandi alle note sopra citate per le 7 sostanze valutate.

L'**ultimo regolamento**, in attesa della valutazione finale dell'EFSA, limita l'impiego nei prodotti alimentari di 5 sostanze aromatizzanti appartenenti allo stesso gruppo dell'aldeide perillica e contrassegnate dai numeri 02.060, 02.091, 05.106, 09.278 e 09.302. Lo stesso regolamento consente tuttavia la commercializzazione degli alimenti che non soddisfano le restrizioni ivi stabilite fino al loro TMC o data di scadenza.

Pertanto si invitano le Autorità sanitarie territorialmente competenti e le Associazioni di categoria a dare la massima diffusione alla presente informativa che sarà pubblicata anche sul Portale del Ministero della salute nella sezione dedicata agli aromi alimentari ove, seguendo il percorso: *Alimenti-Sicurezza alimentare-Additivi e altri miglioratori*, sono disponibili l'elenco della normativa e le circolari finora emanate sull'argomento.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato Giuseppe Ruocco